

GR_GERICHTE PVG 2009 37 vom 14. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2009_37

FR: GR_GERICHTE PVG 2009 37 du 14 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2009 37 del 14 febbraio 2026

Erwägungen

E. 2

In ossequio all'art. 4 LGA, le autorità esaminano d'ufficio la loro competenza (cpv. 2). Se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti (cpv. 3). Per quanto concerne l'ammissibilità del ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo, l'art. 49 cpv. 3 LGA parifica alle decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone. Mentre quindi in precedenza la passività di un'autorità era censurabile solamente presso l'autorità di vigilanza, con l'entrata in vigore della nuova LGA il 1. gennaio 2007, anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono deferibili a questo Giudice dalla persona colpita come qualsiasi altra decisione. È quindi a giusta ragione che l'ufficio cantonale di assistenza sociale e poi l'autorità di vigilanza (art. 18 LA), ovvero il Governo cantonale, aditi a torto, hanno trasmesso la pratica al sottoscritto Tribunale per la sua evasione. L'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il Tribunale non può, quindi, decidere sulla fondatezza o meno del diritto all'aiuto sociale. Le prestazioni materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. 37

15/37 Verfahren PVG 2009 187

E. 3

a) Il diritto dell'amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 CF comprende, in primo luogo, il diritto a un esame effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte dell'autorità adita. L'autorità che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia (M. Hottelier, *Les garanties de procédure*, in D. Thürer/J. F. Aubert/J. P. Müller (Hrsg.), *Verfassungsrecht der Schweiz*, Zurigo 2001, p. 810; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, *Droit constitutionnel suisse*, Vol. II, Berna 2006, p. 570). La Costituzione federale è pure violata nel caso in cui l'autorità adita si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine ragionevole (STF del 18 luglio 2006, 2P.89/2006). Secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 111 4 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati) o nel caso in cui l'autorità competente sia decisa ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito del tutto o che non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c e 103 V 195 cons. 3c). b) La nozione di termine ragionevole non si interpreta in modo puramente teorico. Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve

procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, criteri rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell'art. 6 no. 1 CEDU è stato rispettato, sono la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell'autorità. Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell'autorità o a un'altra circostanza (DTF 111 7

15/37 Verfahren PVG 2009 188 Ia 197 cons. 1c, 107 Ib 164s.). Relativamente ad una domanda di aiuto sociale, il Tribunale federale considerava del tutto priva di fondamento la richiesta di un ricorrente che voleva veder evasa la propria richiesta otto giorni dopo la sua presentazione (sentenza del 4 gennaio 2005, 2P.337/2004). Nella sentenza dal 4 febbraio 2008 (riferimento 42.2008.4) il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva accertato un diniego di giustizia dopo che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non aveva ancora rilasciato la decisione di sua competenza afferente al diritto o meno del ricorrente a una prestazione assistenziale al trascorrere di 2 anni e 8 mesi dalla presentazione della richiesta. Nella sentenza del 6 novembre 2006, lo stesso ufficio si era reso passibile della stessa censura a 7 mesi di inattività dalla presentazione della richiesta (riferimento 42.2006.15). Nell'evenienza occorre pertanto stabilire se l'autorità non abbia agito in maniera tempestiva (per la ritardata giustizia vedi considerando 4 che segue) o non abbia agito del tutto (per il diniego di giustizia vedi considerando 5 che segue).

E. 4

a) La richiesta di assistenza del 4 dicembre 2008 era stata fatta proseguire dal servizio sociale all'autorità comunale con scritto 9 dicembre 2008. La domanda poteva quindi essere pervenuta presso il comune convenuto al più presto il mercoledì 10 dicembre 2008. La pratica veniva trattata nella seduta del 15 dicembre successivo, ma ritenendo l'autorità necessari ulteriori accertamenti si decideva di informare l'interessato sull'ulteriore procedere. Per questo in data 23 dicembre 2008 il richiedente e il servizio sociale competente venivano avvertiti della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti e all'istante veniva trasmesso il buono d'acquisto per generi alimentari ritenuto suscettibile di coprire il suo fabbisogno personale fino alla presa di una decisione definitiva sulla questione, ad un mese circa dalla presentazione della richiesta. Infatti, nella comunicazione 23 dicembre 2008 veniva espressa l'intenzione di evadere la domanda dopo la riapertura degli uffici comunali il 12 gennaio 2009. Come non viene neppure contestato, il ricorrente aveva ricevuto detta comunicazione e la responsabile del servizio sociale gli aveva spiegato nel dettaglio quali punti avrebbero ancora dovuto essere chiariti. Senza fornire all'autorità alcun ragguaglio, il 5 gennaio 2009, prima quindi della riapertura degli uffici comunali, il richiedente pretendeva semplicemente l'emanazione di un provvedimento impugnabile e il 29 gennaio 2009 interponeva il gravame per denegata o ritardata giustizia. Dal canto suo, il comune giustifica

15/37 Verfahren PVG 2009 189 l'impossibilità di evadere la richiesta alla ripresa dell'attività a metà gennaio 2009, non essendo l'interessato in alcun modo reperibile. In seguito sarebbe emerso che il richiedente avrebbe dato ordine alla posta di trasmettere la propria corrispondenza ad un altro indirizzo già dal 23 dicembre 2008, a conferma del fatto che il ricorrente non era già più a quest'epoca sul territorio del comune convenuto. b) Nel proprio ricorso, l'istante non contesta di non essere stato rintracciabile, ma considera inammissibili le richieste e gli accertamenti che l'autorità intendeva condurre nei suoi confronti. La censura è in parte comprensibile. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di esporre nella PTA 2005 no. 4, la libertà di domicilio di una persona di cittadinanza svizzera non può essere fatta dipendere dalle condizioni economiche, dalla solvibilità o dall'onorabilità della stessa. Il fatto però che alcune richieste dell'autorità fossero manifestamente fuori luogo (motivo del trasferimento, lingua) non liberava l'interessato dal suo obbligo di collaborare all'accertamento della fattispecie su altri aspetti rilevanti ai fini dell'evasione della richiesta. In principio, l'autorità è tenuta ad accertare d'ufficio i fatti, mentre il richiedente è obbligato a dare qualsiasi informazione utile e a produrre i documenti necessari (art. 4 LA), collaborando in questo modo all'accertamento della fattispecie (art. 111 LGA). Per l'autorità era indubbiamente rilevante la questione di sapere se nell'appartamento che il richiedente abitava vi fossero altri inquilini, nel qual caso le spese dell'affitto avrebbero potuto essere ripartite su più parti, se la vettura immatricolata a nome dell'istante fosse anche di sua proprietà, e se fosse conseguentemente operabile una deduzione dell'aiuto sociale, o la questione di sapere se al richiedente potesse essere offerto un impiego. Sul formulario di richiesta di prestazioni assistenziali, era menzionato il fatto che l'istante fosse in attesa di una prestazione da parte dell'invalidità, ma non vi erano indicazioni sul grado della residua abilità lucrativa. Non essendo stato reperibile per chiarire queste questioni, l'istante è quindi in parte corresponsabile della mancata pronta evasione della propria richiesta già durante il mese di gennaio 2009, come era nelle intenzioni del comune convenuto. Due settimane dopo la presentazione della richiesta di assistenza, era poi stato inviato al richiedente il buono d'acquisto per generi alimentari, a conferma della pronta reazione dell'autorità alla domanda presentata. Ne consegue che in termini temporali, all'autorità comunale non può essere addebitata alcuna ritardata giustizia.

15/37 Verfahren PVG 2009 190

E. 5

a) Inizialmente, dopo la corresponsione dell'assegno per il fabbisogno personale, il comune informava l'istante dell'intenzione di evadere definitivamente la richiesta di assistenza nel corso del mese di gennaio, essendo necessari alcuni chiarimenti. Alla luce di tale modo di agire non vi era per il richiedente alcun motivo di proporre un ricorso per denegata giustizia. Nell'ambito del presente ricorso invece, l'autorità sembra voler far dipendere la possibilità di emanare una decisione definitiva sulla richiesta d'assistenza dalla collaborazione che vorrà prestare il diretto interessato una volta rientrato sul territorio del comune convenuto. Tale punto di vista non può essere condiviso. b) Con la deposizione della richiesta di assistenza presso l'autorità comunale, il ricorrente ha dato avvio ad una procedura che l'autorità è tenuta a concludere mediante formale decisione. Come l'istante precisa nel proprio ricorso, egli non ha più il proprio domicilio sul territorio del comune convenuto dall'inizio di marzo 2009. Per i mesi di dicembre 2008 nonché di gennaio e febbraio 2009 resta però attualmente pendente la richiesta di prestazioni assistenziali e

l'autorità comunale non può esimersi dal prendere una decisione di merito su tale domanda. Concretamente, il comune è tenuto a chiedere formalmente all'istante i ragguagli ed i giustificativi che ritiene necessari all'evasione della richiesta. Questa sollecitazione deve essere comprovabile (lettera raccomandata, audizione personale ecc.). Sulla base poi delle informazioni raccolte d'ufficio e delle spiegazioni fornite dal diretto interessato, dovrà essere emanata una decisione sull'accoglimento o meno della richiesta di aiuto sociale e sui motivi a sostegno del provvedimento preso. Qualora l'interessato non dovesse dare seguito al proprio obbligo di collaborare e per quanto le informazioni utili non dovessero essere reperibili altrimenti, il comune sarà tenuto a decidere sulla base degli atti a sua disposizione. In ogni caso però, la procedura deve trovare la propria conclusione mediante provvedimento formale. Questa precisazione non permette però ancora di accertare nell'ambito di questo procedimento una denegata giustizia, tenuto conto dell'iniziale intenzione dell'autorità, del relativamente breve lasso di tempo trascorso dalla deposizione della domanda di assistenza, del pronto intervento dell'autorità per il fabbisogno personale dell'istante e dell'impossibilità di contattare quest'ultimo per ottenere le informazioni utili all'evasione della pratica. Non spetta in tali circostanze al Tribunale amministrativo imporre al comune un termine per l'evasione della pretesa come in un caso di accoglienza del ri-

15/37 Verfahren PVG 2009 191 corso, fermo restando che la decisione di merito sulla richiesta dovrà essere presa entro un congruo termine, poiché è notoria la precarietà economica nella quale solitamente versano le persone bisognose di assistenza. U 09 8
Sentenza del 26 marzo 2009

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.